

## **TI\_GERICHTE 52.2000.20 vom 9. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.20)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.20 du 9 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.20 del 9 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere al richiamo dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dell'incarto della famiglia \_\_\_\_\_, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o il rinnovo del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento riprovevole (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si trattasse di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). Al fine di determinare la capacità dello straniero di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro Paese, occorre tener conto del comportamento generale che egli ha tenuto durante tutto il suo soggiorno in Svizzera (STF inedita 4 novembre 1998 in re C., consid. 4b). 2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della

famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 3. In concreto, il 29 agosto 1994 il ricorrente è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per violazione LDDS, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e falsità in documenti. Arrestato il 23 luglio 1996, il 9 dicembre successivo egli è stato nuovamente condannato, questa volta a 2 anni e 3 mesi di detenzione e alla pena accessoria di espulsione dal territorio svizzero per 7 anni - quest'ultima pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni - per ripetuta infrazione in parte aggravata alla LFStup commessa dall'autunno 1994 al luglio 1996 a \_\_\_\_\_ e in altre località, per avere, senza essere autorizzato, agendo in correttezza con terzi, venduto, trasportato, procurato a terzi e comunque concorso alla messa in commercio di complessivi gr. 60 circa di eroina, nonché per avere fatto preparativi per la messa in commercio di 1kg di cocaina. Va osservato che queste ultime infrazioni sono state commesse a partire dalla nascita di sua figlia. Con il marito detenuto, la moglie non riusciva a far fronte, da sola, al debito mantenimento della famiglia con le proprie entrate e ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1997, per complessivi fr. 18'829.40, per sostentamento e prestazioni diverse (v. scritti dell'ente assistenziale 28 aprile 1997 e 19 maggio 1998 alla SPI). Nel giugno 1998 il dipartimento ha nondimeno rinnovato al ricorrente il suo permesso di dimora al fine di permettergli di continuare a vivere presso la moglie e la figlia. Facendo uso della facoltà concessale dall'art. 5 cpv. 1 ultima frase LDDS, la SPI gli aveva però imposto con tale atto il rispetto della condizione di impegnarsi ad appianare la situazione debitoria nei confronti degli enti assistenziali entro il termine massimo di 1 anno. Con il successivo ammonimento gli si ribadiva quanto ci si aspettava da lui. Ora, dall'inserito di causa risulta che l'insorgente non è stato in grado onorare la condizione impostagli, nonostante ne avesse la possibilità (v. scritti 18 dicembre 1998 e 20 agosto 1999 USSI alla SPI). Nel periodo in esame egli ha lavorato come pizzaiolo presso il grotto \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'800.-/3'900.- (v. domande 24 febbraio e 10 giugno 1998 di proroga del permesso). Successivamente, a partire dal 1° novembre 1998, egli è stato assunto dall'\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per fr. 4'400.- mensili fino al 30 aprile 1999, quando gli è stata notificata la fine del rapporto d'impiego (v. domanda 27 ottobre 1998 di un permessino). Dagli atti risulta pure che durante il periodo in cui il ricorrente era al beneficio del permesso sotto condizione, la moglie lavorava presso il mercato \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. La famiglia \_\_\_\_\_ aveva dunque entrate sufficienti per poter rimborsare le prestazioni (v. richiesta di informazioni 25 maggio 1999 da parte della SPI). Già a partire dall'aprile 1997 l'insorgente non aveva del resto avuto difficoltà a rimborsare a rate gli oneri processuali relativi alla sentenza di condanna del 9 dicembre 1996 (v. doc. H prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). E' d'altronde soltanto dopo aver impugnato la decisione dipartimentale che il ricorrente ha voluto rimborsare le prestazioni assistenziali con il versamento di un importo iniziale di fr. 3'000.- nonché la conclusione di un accordo con l'USSI sul pagamento residuo con rate mensili di fr. 200.- fino ad estinzione del debito, trovando nel frattempo un nuovo lavoro (v. scritti 4 e 11 ottobre 1999 dell'insorgente). Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il rimborso, peraltro molto parziale, del debito assistenziale dopo l'emanazione della risoluzione dell'autorità di prime cure, soprattutto quando esisteva la possibilità di estinguerlo anteriormente, non può giovare al ricorrente. In caso contrario si offrirebbe all'interessato la possibilità di modificare a suo favore e a suo piacimento le circostanze determinanti per la proroga del suo permesso (v. risoluzione governativa, pag. 12 e 13). Il ricorrente sostiene che era

convinto che le prestazioni da restituire concernevano gli oneri processuali relativi al procedimento penale, di complessivi fr. 5'398.60, riconducendo il malinteso in particolare alle sue conoscenze imperfette della lingua italiana (v. distinta spese della sentenza di condanna 9 dicembre 1996, pag. 6; ricorso ad 6 pag. 6). Gli argomenti dell'insorgente appaiono poco credibili e finanche temerari. Egli non contesta che la SPI, già dopo essere uscito dal carcere il 31 gennaio 1998, lo avrebbe autorizzato a soggiornare in Svizzera sotto condizione di appianare la situazione nei confronti degli enti assistenziali entro un anno dal rinnovo (v. ricorso ad 5 pag. 4). La scheda 17 giugno 1998 relativa al rinnovo del suo permesso B fino al 31 gennaio 1999 indica d'altronde espressamente che l'autorizzazione veniva rilasciata in virtù dell'art. 5 LDDS e 10 LDDS (recte : ODDS). Ma vi è di più. La scheda indica in fondo il nominativo dell'avv. \_\_\_\_\_, il quale assisteva a quel momento il ricorrente per la "questione legata al rinnovo del permesso di dimora" (v. procura 16 giugno 1998 allo studio legale \_\_\_\_\_). Rappresentato da un legale, \_\_\_\_\_ non poteva certo ignorare le condizioni cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo aveva sottoposto al fine di permettergli di continuare a soggiornare nel nostro cantone. Va pure osservato che se dall'ammonimento del 10 agosto 1998 - indicante in tutti i casi l'importo complessivo di fr. 18'829.40 delle prestazioni versate a favore della moglie e della figlia - l'insorgente sembra addurre di non aver capito che cosa si intendesse con "enti assistenziali", egli ha per contro immediatamente compreso il tenore più conciso della decisione dipartimentale di rifiuto di rinnovo del suo permesso di dimora adottata dall'autorità di prime cure il 31 agosto 1999 allorché gli si rimproverava di non aver "provveduto a rimborsare quanto dovuto allo Stato". Se ne deduce che il ricorrente sapeva perfettamente quanto ci si attendeva da lui per poter continuare a soggiornare in Ticino. 4. Da quanto precede si deve dunque ammettere che dal comportamento generale tenuto dal ricorrente durante tutto il suo soggiorno in Svizzera, emerge in modo chiaro la sua incapacità di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro Paese. In simili circostanze, l'interesse dell'insorgente a vivere in Svizzera con la sua famiglia non appare preponderante rispetto alla necessità per le autorità di convenientemente tutelare l'ordine pubblico, allontanando uno straniero che, nonostante le condanne penali a suo carico e l'ammonimento di cui è stato oggetto, ha ugualmente disatteso le precise condizioni impostegli al momento del rinnovo del suo permesso di dimora per poter continuare a soggiornare nel nostro cantone. Il ricorrente risiede invero fin dal 1992 nel nostro Paese. Tuttavia egli è semplice dimorante ed ha ribadito in questa sede di non aver ancora padroneggiato a sufficienza la lingua italiana. Inoltre egli ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a \_\_\_\_\_ (Kosovo), dove ha pure frequentato le scuole dell'obbligo e iniziato la formazione di ingegnere meccanico (ricorso ad 3, pag. 2). In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, egli non si troverà confrontato con particolari difficoltà d'adattamento. Nemmeno per la moglie \_\_\_\_\_, qualora dovesse decidere di trasferirsi in Kosovo per restare insieme al marito, non vi sarebbero problemi di sorta da questo punto di vista. E' vero che la consorte è domiciliata in Svizzera dal 1991, ma è altrettanto vero che anch'essa è originaria kosovara ed avrà modo di reintegrarsi alle condizioni di vita del suo Paese di provenienza. D'altra parte la moglie non poteva oggettivamente ignorare il fatto che al marito, per vivere insieme a lei e alla figlia, gli era stato prorogato il permesso di dimora sotto condizione. Per quanto riguarda la figlia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ anni e mezzo, la quale attualmente frequenta la scuola dell'infanzia, essa è ancora piccola e dipendente dai genitori, ragione per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. 5. La decisione impugnata

risulta in ultima analisi legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. 6. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 5, 9, 11, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, \_\_\_\_\_, cittadino iugoslavo (Kosovo) è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro l' 8 maggio 2000, notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.